

13.-Si tengano presenti questi principi e si osservino fedelmente queste norme da quanti esercitano il loro apostolato in mezzo ai giovani, e sentono l'inquietudine apostolica di condurli a Cristo, attraverso l'efficacia vivificante della partecipazione alla liturgia. Solo una formazione dignitosa e seria potra' far si' che la liturgia sia davvero per i giovani spirito e vita. E questo spirito e questa vita essi porteranno un giorno in tutte le assemblee liturgiche del popolo di Dio.

## L' INCARICATO DI RELIGIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE

All'inizio del corrente anno scolastico, si erano accentuate alcune difficolta' di ordine giuridico per la nomina degli incaricati di Religione delle scuole secondarie.

Tali difficolta' riguardavano soprattutto l'applicabilita' delle norme piu' recenti che regolano l'assegnazione degli incarichi nelle scuole italiane (cfr. Legge 13 giugno 1959, n. 282).

Non di rado, l'Autorita' scolastica locale riteneva che le nuove disposizioni si dovessero applicare anche agli insegnanti di religione, i quali, pertanto, dovrebbero essere "incaricati" a tempo indeterminato dal Provveditore agli studi o nominati "supplenti" dal Capo Istituto.

Si tendeva cosi' a derogare dall'art. 5 della Legge 5.6.1930, n. 824 (afferma che "l'insegnamento religioso e' affidato per incarico... a persone scelte... dal Capo istituto, inteso l'Ordinario diocesano"; l'incarico era da considerarsi annuale), con argomentazioni che non sempre era facile confutare. Le stesse recenti circolari ministeriali (8 agosto 1959 n. 345 e 3 agosto 1962 n. 132) e le risposte del Consiglio di Stato (4 marzo 1958; 5 giugno 1962; 29 maggio 1963) non erano concordemente riconosciute, in quanto da piu' parti si ritenevano giuridicamente superate e poco fondate.

In data 29 gennaio 1970, il Ministro della Pubblica Istruzione, prendendo atto dei disguidi verificatisi, ha emanato una nuova circolare chiarificatrice (n. 31, prot. n. 25180/138/F.A.).

Appare ora opportuno che gli Ordinari diocesani e gli Uffici Catechistici rilevino "in loco" gli eventuali inconvenienti verificatisi, per intervenire nei debiti modi presso le competenti Autorita' scolastiche locali.

Si avverte, inoltre, che i piu' vasti problemi dell'insegnamento della Religione nelle scuole devono essere seguiti con viva attenzione, per le questioni giuridiche che essi coinvolgono e piu' ancora per i delicati aspetti di ordine pedagogico-pastorale.

Si rimanda, per ora, al "Notiziario della C.E.I.", n. 8 del 15.7.1968, p. 133.

---

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CIRCOLARE N. 31 - PROT. N. 25180/168/  
F.A. - ROMA, 29.1.1970 - Diretta ai Provveditori agli studi.

Oggetto: Insegnanti di religione nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito alla posizione degli insegnanti di religione nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 giugno 1969, n. 282, che, come e' noto, detta nuove norme sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie.

Si osserva, in proposito, che il conferimento degli incarichi per l'insegnamento della religione, come e' confermato dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge n. 282, e' tuttora regolato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell'art. 36 del Concordato con la Santa Sede, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 345, in data 8 agosto 1959 e n. 132 in data 3 aprile 1962.

Le nuove norme sull'assunzione degli insegnanti non di ruolo, pertanto, contenute nella predetta legge n. 282, non riguardano gli insegnanti di religione.

Il Ministro

FERRARI-AGGRADI